

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2565

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FABRIZIO DI STEFANO, RICCARDO GALLO

Modifiche alla disciplina della contribuzione obbligatoria per i medici, i farmacisti e i veterinari con rapporto di lavoro dipendente che non esercitano la professione e per quelli senza rapporto di lavoro in atto

Presentata il 25 luglio 2014

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge nasce dalla convinzione che il nostro Paese sia posto di fronte alla necessità di verificare la congruità dei suoi principali strumenti di assistenza e di sostegno alla produzione di beni e servizi per la collettività.

In quest'ottica è utile riflettere con attenzione sulle dinamiche che presiedono all'assistenza professionale e sulla sua capacità di essere avvertita come efficace e produttiva. In particolare, è quanto mai necessario focalizzare l'attenzione sulla necessità di realizzare un sistema contributivo equo e sostenibile.

Ovviamente anche il complesso e variegato mondo della sanità viene coinvolto

in questo processo di continua, necessaria riflessione, ammodernamento e aggiornamento.

In particolare va ricordato che attualmente i professionisti sanitari, sia medici che veterinari così come i farmacisti in virtù del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, attuativo della legge delega 24 dicembre 1993, n. 537, con il quale si è predisposta la privatizzazione degli enti previdenziali di categoria, sono tenuti a versare quella che di fatto può essere considerata una doppia contribuzione obbligatoria, sia al fondo nazionale di riferimento, sia all'ente gestore di forme di previdenza ed assistenza della propria categoria professionale.

Quest'obbligo si estende a tutti i professionisti, anche a quelli dipendenti, a coloro che non esercitano la professione e anche a quelli « disoccupati ».

L'obiettivo della presente proposta di legge è di rendere volontaria per i professionisti sanitari, esclusivamente per quelli dipendenti, per quelli che non esercitano la professione e per quelli senza un rapporto di lavoro in atto, la contribuzione all'ente gestore di forme di previdenza ed assistenza della propria categoria.

Si intende in questo modo rendere volontaria un'opzione, la contribuzione al proprio ente gestore di forme di previdenza ed assistenza, per chi, in virtù dell'articolo 38 della Costituzione, è già obbligatoriamente tenuto a versare i contributi ai rispettivi enti gestori dell'assicurazione generale obbligatoria.

Ovviamente per principi di equità e di sostegno sociale si intende estendere quest'opzione anche ai professionisti sanitari temporaneamente privi di occupazione.

In sostanza si vuole evitare quella che allo stato di fatto risulta come l'imposizione di una doppia contribuzione obbligatoria per i professionisti sanitari medici, veterinari e farmacisti dipendenti nonché per quelli che non esercitano la professione.

Il citato decreto legislativo n. 509 del 1994 prevede, in effetti, la contribuzione obbligatoria per il proprio ente per una serie di categorie di professionisti, per la precisione sedici; con la presente proposta di legge si è previsto di rendere volontaria la contribuzione per i medici, i veterinari e i farmacisti, esclusivamente per quelli dipendenti, per quelli che non esercitano

la professione e per quelli senza rapporto di lavoro, perché proprio tra questi il numero dei dipendenti pubblici o privati è decisamente superiore a quello delle altre categorie professionali richiamate nel medesimo decreto legislativo.

Lo spirito della presente proposta di legge è nel senso di equità e di rispetto della volontà personale che deve essere riconosciuto a quei professionisti che sono chiamati attualmente di fatto a una doppia contribuzione obbligatoria, ai quali si vuole garantire la libertà di scelta di avere una doppia sicurezza assicurativa.

Come rilevato, per principi di equità e di sostegno si intende estendere quest'opzione, questa possibilità di scelta se erogare o no la contribuzione al proprio ente gestore di forme di previdenza ed assistenza, anche ai professionisti sanitari temporaneamente privi di occupazione.

Gli enti previdenziali di categoria rappresentano sicuramente una componente fondamentale del nostro sistema di *welfare* e la loro privatizzazione non ne limita il carattere pubblicistico, come la giurisprudenza della Corte costituzionale ha già riconosciuto; per rispondere, però, in maniera adeguata all'esigenza sovrana, in uno Stato di diritto, di rispetto della libera volontà dei cittadini e per dare corso concreto alle esigenze di uguaglianza e di sostegno di tanti professionisti, con la presente proposta di legge si propone di trasformare per i medici, i veterinari e i farmacisti dipendenti, che non esercitano anche temporaneamente la professione e per quelli senza rapporto di lavoro in atto, la contribuzione obbligatoria al proprio ente di appartenenza in contribuzione volontaria.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la contribuzione obbligatoria in favore dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM), dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza farmacisti (ENPAF) e dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari (ENPAV), prevista dal comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, esclusivamente per i soggetti con rapporto di lavoro dipendente, per quelli che non esercitano la professione e per quelli temporaneamente privi di occupazione, si intende volontaria.

2. Per i soggetti di cui al comma 1 temporaneamente privi di occupazione, a decorrere dall'inizio dell'attività lavorativa, resta fermo l'obbligo di iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria o alle forme esclusive ed esonerative della medesima. Per i liberi professionisti di cui al medesimo comma 1 restano ferme le disposizioni vigenti in materia.

€ 1,00



17PDL0025260